



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario (relatore)

1

nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Santo Stefano Lodigiano (LO)

sui rendiconti degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022

VISTI gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le richieste istruttorie (SC_LOM - 0002689 - U - 29/02/2024; SC_LOM - 0009563 - U - 17/06/2024) concernenti le relazioni sui rendiconti degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022 del comune di Santo Stefano Lodigiano e le risposte dell'Ente (SC_LOM - 0003226 - I - 13/03/2024; SC_LOM - 0009783 - I - 21/06/2024);

VISTA la nota del magistrato istruttore (SC_LOM - 0010143 - I - 28/06/2024) con la quale è stata richiesta la fissazione della camera di consiglio per sottoporre all'esame collegiale della Sezione le risultanze dell'istruttoria;

VISTA l'ordinanza n. 188 del 1.7.2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la camera di consiglio per la trattazione della questione;

UDITA la relatrice, Referendaria Iole Genua;

CONSIDERATO

1. A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti relativi agli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 del Comune di Santo Stefano Lodigiano (1.843 abitanti al 1.1.2024) ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata svolta attività istruttoria al fine di acquisire maggiori informazioni in merito alle criticità finanziarie rilevate.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), il controllo finanziario è stato svolto sugli esercizi in epigrafe, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile, in coerenza con la raccomandazione della Sezione delle autonomie di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

2. All'esito dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio scritto con l'ente, il Magistrato Istruttore ha richiesto il deferimento della questione al Collegio in ragione delle irregolarità contabili riferibili ai seguenti aspetti: mancata costituzione e gestione della cassa vincolata nel quadriennio finanziario; difficoltà nella realizzazione e nella tutela delle entrate comunali, come emergente da talune situazioni di seguito meglio illustrate; sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità; mancata compilazione della nota di riconciliazione dei crediti e dei debiti; mancata trasmissione alla Sezione regionale di controllo della relazione del revisore al rendiconto dell'esercizio 2019.

3. La Sezione, preso atto degli elementi emersi dall'istruttoria, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'ente, con riserva di ulteriori approfondimenti in occasione delle successive verifiche dei bilanci e rendiconti comunali anche alla luce delle correzioni conseguenti alle raccomandazioni che di seguito si andranno a formulare. Precisa, altresì, che il presente controllo non implica e non esaurisce la valutazione di aspetti non direttamente e immediatamente riscontrabili sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dai questionari oggetto di esame e dall'istruttoria compiuta.

3.1. In premessa, pare opportuno osservare l'andamento del risultato di amministrazione, e in particolare l'incremento della parte accantonata nel quadriennio finanziario in esame, particolarmente evidente nel biennio 2021-2022. Complessivamente, nel corso di quattro anni la parte accantonata appare quintuplicata, passando da € 45.377,40 a € 225.861,67 (+ 498%), come si vede nella Tabella 1:

Tabella 1: Composizione del risultato di amministrazione nel quadriennio finanziario 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Risultato di amministrazione (A)	€ 310.068,32	€ 218.793,95	€ 332.615,38	€ 438.253,14
Parte accantonata (B)	€ 45.377,40	€ 59.524,40	€ 172.110,70	€ 225.861,67
Parte vincolata (C)	€ 136.573,09	€ 67.701,27	€ 85.854,34	€ 17.497,28
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 45.702,86	€ 0,00	€ 19.184,69	€ 77.778,95
Parte disponibile (E = A-B-C-D)	€ 82.414,97	€ 91.568,18	€ 55.465,65	€ 117.115,24

Fonte: Questionari sui rendiconti 2021 e 2022

Considerato che nel sistema della contabilità armonizzata la parte accantonata del risultato di amministrazione svolge una funzione della di gestione dei rischi che possono minare le finanze dell'ente pubblico, si osserva che un incremento così ingente e rapido - al netto dell'aumento del fondo contenzioso al quale si accennerà - disvela la consapevolezza da parte dell'Ente circa la propria insufficiente capacità di riscossione, come comprovato da quanto si dirà nel successivo paragrafo 6, nonché dal fatto che il FCDE nel quadriennio appare triplicato.

Nondimeno, le elaborazioni svolte - sia utilizzando la media semplice (calcolo sul saldo totale degli importi accertati e riscossi) che la media delle medie (calcolo sui valori percentuali delle riscossioni annuali) - permettono di affermare che il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2022 è stato comunque sottostimato (Tabella 2):

Tabella 2: Accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022

Residui finali	Fcde minimo teorico - Media semplice	Fcde minimo teorico - Media delle medie	Fcde effettivo

€ 102.579,26	€ 79.255,10	€ 77.293,20	€ 73.600,83
--------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: Elaborazione su Questionario consuntivo 2022

Come si osserva dalla Tabella 3 recante la composizione della parte accantonata, e come accennato, il consistente incremento di quest'ultima risulta influenzato anche dall'accantonamento del fondo contenzioso in ragione dell'esistenza di una vicenda giudiziaria, legata all'annullamento di un testamento olografo che aveva visto quale beneficiario delle disposizioni il Comune, che ha dato luogo al riconoscimento di un debito fuori bilancio con deliberazione consiliare n. 53 del 6.11.2023 acquisita dalla Sezione regionale di controllo al protocollo n. 25126 del 24/11/2023 e della quale è informata la Procura erariale.

Tabella 3: Composizione della parte accantonata del risultato di amministrazione nel quadriennio finanziario 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
FCDE al 31/12	€ 28.186,00	€ 42.333,00	€ 55.628,60	€ 73.600,83
Fondo anticipazioni liquidità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo perdite società partecipate	€ 51,80	€ 51,80	€ 0,00	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 3.489,60	€ 3.489,60	€ 103.984,91	€ 147.314,56
Altri accantonamenti	€ 13.650,00	€ 13.650,00	€ 12.497,19	€ 4.964,28
Totale parte accantonata	€ 45.377,40	€ 59.524,40	€ 172.110,70	€ 225.861,67

Fonte: Dati BDAP (allegato A) - rendiconti 2019 2020 2021 e 2022

5. Cassa vincolata. - Dall'esame dei questionari e delle relazioni dell'organo di revisione concernenti i rendiconti è stata verificata la costante mancata costituzione della cassa vincolata nell'intero quadriennio finanziario in esame. Visto il tenore del riscontro istruttorio, dal quale sembra desumersi una mancata piena consapevolezza dei presupposti di applicazione dell'istituto, si invita il Comune al rispetto delle pertinenti indicazioni del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, come interpretate dalle deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 31/SEZAUT/2015/INPR del 19 novembre 2015 e 17/SEZAUT/2023/QMIG del 25 novembre 2023. Si ricorda che i trasferimenti e i ristori dell'emergenza da Covid-19 nonché i fondi del PNRR e del PNC, in quanto caratterizzati da destinazione specifica, avrebbero dovuto negli esercizi in esame (e devono negli esercizi futuri) essere vincolati sia sotto il profilo della competenza che quello della cassa (*ex multis* Sez. reg. contr. Lombardia n. 134/2023/PRSE).

6. Difficoltà nella realizzazione e nella tutela delle entrate comunali, in particolare quelle relative alla TARSU/TIA/TARI/TARES e alle sanzioni per violazione del Codice della strada.

6.1. Ridotta capacità di riscossione della TARI. - L'esame dei conteggi finalizzati al calcolo del FCDE relativo al rendiconto dell'esercizio 2022 ha consentito di constatare l'esiguità della

percentuale media di riscossione della TARI (circa il 22%) nel quinquennio precedente, come risulta dalla seguente Tabella 4.

Tabella 4: Capacità di riscossione della TARI, 2018-2022

	Residui ante 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Totale	Residui conservati al 31.12.2022
<i>Accertato</i>	18.871,48 €	63.008,09 €	67.340,88 €	76.356,46 €	101.591,94 €	116.014,87 €	424.312,24 €	100.156,06 €
<i>Riscosso</i>	0,00 €	23.342,13 €	31.921,75 €	7.749,73 €	14.158,02 €	15.857,95 €	93.029,58 €	
%		37,05%	47,40%	10,15%	13,94%	13,67%	21,92%	

Fonte: Questionario rendiconto 2022

La risposta istruttoria del Comune ha rappresentato che, *“considerata la necessità di dover procedere a velocizzare le procedure di riscossione coattiva dell'Ente e abbattere i residui attivi”*, detta attività è stata esternalizzata in data 31.1.2023 con determinazione n. 10 a una ditta esterna (ICA s.r.l.), precisando, inoltre, che *“l'affidamento ha avuto ad oggetto la riscossione dei ruoli 2017 e 2018 per il complessivo importo accertato di € 28.353,79”*. L'Ente ha, inoltre, fornito un estratto conto dei movimenti di incasso, relativo al periodo compreso tra il 30.6.2023 e il 20.6.2024. Afferma inoltre il Comune che per la *“riscossione degli insoluti 2019, l'Ente si è attivato con i meri solleciti in quanto si è rilevato che l'elenco dei morosi portava nominativi generalmente adempienti alle obbligazioni tributarie. Si è pertanto voluto procedere, prima di affidare il carico ad ICA s.r.l., a sollecitare il saldo a tutti i morosi, ottenendo una entrata pari ad € 7.284,00”*. Preso atto delle argomentazioni addotte dal Comune, si osserva che la risposta fornita pone taluni profili di perplessità, con particolare riferimento a quanto dichiarato circa l'attività di riscossione delle somme iscritti ai ruoli 2017 e 2018:

- 1) in primo luogo, l'estratto conto fornito risulta privo di alcuni dati essenziali, quali:
 - a) gli importi relativi all'attività di riscossione esercitata dal 31.01.2023 (data di affidamento dell'incarico di riscossione) al 30.06.2023 (data iniziale del periodo cui fa riferimento l'estratto conto fornito dal Comune);
 - b) l'illustrazione delle ragioni per cui non risulta alcun incasso nel periodo compreso tra il 30.06.2023 e il 29.12.2023;
 - c) i riferimenti al tributo oggetto di riscossione, all'importo complessivo del singolo credito comparato all'effettivo incasso e all'esercizio finanziario cui si riferisce l'obbligazione tributaria, tutte informazioni non desumibili dall'estratto conto a causa dell'estrema genericità della causale di pagamento;

- 2) in secondo luogo, la capacità di riscossione coattiva dell'operatore esterno appare a sua volta insufficiente alla luce degli elementi rappresentati al precedente *punto* 1b. Infatti, in circa sei mesi (dal 29.12.2023 al 20.06.2024), risulta incassata la cifra di € 4.374,56 euro (si può quindi presumere che nell'intero anno 2024 sarà incassato un importo pari al doppio della cifra rendicontata per il primo semestre). Ne consegue che la velocità di riscossione fin qui osservata appare poco soddisfacente, risultando solamente pari al 15,43% dell'importo complessivo (€ 28.353,79) che l'Ente nel riscontro istruttorio afferma di aver affidato a ICA s.r.l. Ipotizzando che tale trend rimanga costante nel tempo, è possibile stimare che entro il termine di 17 mesi in cui l'affidamento giungerà a scadenza verrà raggiunto solamente il 43,72% (€ 12.396,28) dell'obiettivo triennale sopra menzionato;
- 3) un ulteriore elemento di perplessità è rappresentato dal fatto che la determina n. 10 del 31.01.2023 di affidamento del servizio di riscossione ha ad oggetto tutti i tributi dell'Ente, e non solo la TARI (punto 2 del dispositivo: *"di affidare, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 60/2016 il servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali TARI, IMU, TASI e delle entrate patrimoniali (fitti, servizi scolastici, cimiteriali...) alla ditta I.C.A. s.r.l., sede legale Lungotevere della Vittoria n. 9, Roma - P. Iva 01062951007 per i tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto che si dà atto si riterrà perfezionato alla ricezione della presente determinazione controfirmata dalla ditta citata"*). Se, quindi, come previsto da tale provvedimento, l'oggetto dell'affidamento si estende ad ulteriori entrate oltre la TARI, e se alcuni movimenti dell'estratto conto si riferissero ad altri tributi, ne conseguirebbe una capacità di riscossione della TARI ancor meno soddisfacente.

6.2. Mancato esercizio della funzione fondamentale di polizia locale e conseguente mancato esercizio delle attività di accertamento e riscossione delle entrate relative alle sanzioni per violazione del Codice della strada. - Come si evince dalla Tabella 5, fino al 2019 l'Ente ha mostrato una buona capacità di riscossione, mentre a partire dal 2020 l'ammontare delle sanzioni accertate e riscosse risulta essersi azzerato:

Tabella 5: Capacità di riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, 2016-2019

Esercizio finanziario	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Accertato	€ 1.156,80	€ 6.487,11	€ 2.672,23	€ 11.261,30	-	-	-
Riscossione	€ 1.156,80	€ 5.659,11	€ 2.118,63	€ 9.826,50	-	-	-
%	100%	87,24%	79,28%	87,26%	-	-	-

Fonte: Relazioni revisore ai rendiconti 2018, 2020, 2022

Richiesto di trasmettere l'elenco degli accertamenti delle entrate da sanzioni per violazioni del Codice della strada relativi al periodo 2019-2023, il Comune ha dichiarato di non essere riuscito a convenzionarsi con altri Comuni limitrofi per esercitare il servizio di polizia locale e di avere ritenuto oneroso svolgere la funzione in autonomia (*"Si conferma pertanto che l'attività di accertamento per le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada dal 2020 al 2022 risulta pari a 0,00. La riscossione pari a 0,00 € è dovuta al fatto che l'ente, di ridotte dimensioni, non ha la capacità economica di assumere autonomamente la figura di agente di polizia locale. Venne valutata la convenzione con comuni limitrofi ma restava la criticità sui costi di convenzione e sulla mancata volontà delle cedenti la figura professionale di avviare attività di collaborazione. Da ultimo si segnala che il comune di Santo Stefano Lodigiano, già a partire dal 2019, ha dovuto affrontare una causa civile di risarcimento del danno (di cui tutta documentazione già a mani della spett.le Corte dei Conti) che ha visto condannare l'ente, nell'anno 2023, alla restituzione di importi oltre i 720.000 €. La consapevolezza della soccombenza ha fatto ritenere all'ente di non gravare le finanze dello stesso con assunzioni/convenzioni che avrebbero comportato più oneri che benefici. Ad oggi l'ente non ha la figura di agente di polizia locale in quanto non sussiste la capacità economica per l'assunzione, per la garanzia delle strumentazioni funzionali all'espletamento dell'incarico (dai software al veicolo e vestiario), senza considerare la necessità di avere un comando di polizia locale che implica o un assunzione di una figura già idonea a ricoprire la carica ovvero il convenzionamento con altri comuni e, qualora ora vi sia la disponibilità, dover prevedere ulteriori oneri"*, nota prot. Comune n. 2187/2024).

7

Visto il tenore di una simile risposta, il Collegio evidenzia che il servizio di polizia costituisce una delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), Cost. (art. 14, co. 27, lett. i), d.l. n. 78/2010), anche a fini di tutela della pubblica sicurezza. Nel caso di specie, avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il Comune di Santo Stefano Lodigiano è tenuto a esercitare la funzione in forma associata ai sensi dell'art. 14, co. 28, del d.l. n. 78/2010 (*"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (...) esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27"*).

A completamento del quadro di precaria cura delle entrate, dalla relazione del revisore al rendiconto 2023 si è, infine, appreso, senza alcuna argomentazione circa un'eventuale sopravvenuta inesigibilità, che il Comune ha provveduto all'eliminazione del residuo attivo di euro 2.423,20 esistente al 1.1.2020 relativo ad accertamenti di introiti da sanzioni per violazioni del Codice della strada (*"Le somme accertate negli esercizi sino al 2019 sono state accantonate a Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Considerata l'attuale condizione economica dell'ente e l'impossibilità di procedere, con qualsiasi formula, alla garanzia di una unità di personale che provveda alla riscossione delle poste, non almeno per la*

durata del piano di rientro, l'ente ha ritenuto di procedere col dichiarare inesigibili le poste accantonate", relazione revisore 2023, pag. 17).

6.3. Eliminazione dei residui attivi. - Dall'esame dell'elenco dei residui attivi dell'esercizio 2022 si è riscontrata la presenza di un residuo risalente al 2018, di importo pari a 6.000,11 euro, riferito a un credito vantato nei confronti di altro ente locale, il Comune di Corno Giovine, a titolo di rimborso di un canone di occupazione del demanio idroviario. L'Ente ha riferito di aver provveduto al pagamento del canone in luogo del comune debitore, appunto il Comune di Corno Giovine - partecipante a una convenzione per la realizzazione di un attracco sul fiume Po - su sollecitazione del creditore AIPO - Agenzia interregionale fiume Po, tentando poi, a più riprese e senza successo, di ottenere il rimborso (determina n. 52 del 28.09.2018, parte motiva: *"A tutt'oggi il Comune di Corno Giovine, disattendendo ai propri obblighi, non ha adempiuto a quanto di sua competenza ed AIPO ha continuato (...) ad inviare, a questo Comune, le richieste di pagamento dei canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche per la somma complessiva di € 6.000,11"*). Successivamente ha provveduto all'eliminazione del residuo nel corso del 2023. Emerge, quindi, che il Comune ha sostenuto una spesa che, seppur non eccessivamente onerosa, non era di propria competenza, e ha poi scelto dell'Ente di eliminare dalle scritture contabili il credito verso l'effettivo debitore, senza tentare alcuna riscossione coattiva.

7. Mancata compilazione della nota di riconciliazione dei crediti e dei debiti con gli organismi partecipati negli esercizi in esame, e assenza di informazioni al riguardo all'interno delle relazioni del revisore ai consuntivi in esame. - Con riferimento al periodo finanziario in esame, il Comune ha indirettamente ammesso il mancato assolvimento sia dell'obbligo di pubblicazione della nota, sia di quello concernente la doppia asseverazione delle reciproche partite debitorie e creditorie, affermando che *"la conciliazione veniva rilevata all'interno del parere del revisore, senza pubblicazione specifica"*. È stato, di contro, verificato che all'interno delle relazioni del revisore è presente unicamente la dicitura *"L'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate"*, ma non si dà atto del compimento di alcuna verifica. Tanto premesso, rilevata la violazione dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011, che annovera, tra i contenuti della relazione sulla gestione dell'organo esecutivo allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario, *"gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (...) asseverata dai rispettivi organi di revisione"*, la Sezione ribadisce l'obbligo dell'Ente di sollecitare tutti i propri organismi partecipati all'adempimento in questione, sì da potere tempestivamente allegare al consuntivo la nota informativa recante i dati emersi dal raffronto fra le rispettive scritture contabili debitamente asseverata dai rispettivi organi di revisione/controllo, a garanzia dell'attendibilità delle rilevazioni.

Per quanto attiene invece al 2023, la nota è stata redatta e risulta asseverata dai due organi di revisione, ma non è stata effettuata la conciliazione degli importi. A tale riguardo, l'Ente non ha annotato le motivazioni della mancata conciliazione né in sede di consuntivo, né all'interno della relazione del revisore, né nella risposta all'istruttoria integrativa.

8. Mancata trasmissione alla Sezione della relazione del revisore al rendiconto dell'esercizio 2019.

Da ultimo, appare doveroso richiamare l'attenzione del Comune, e in particolare dei professionisti incaricati della revisione contabile, sull'importanza dell'accurata e completa rappresentazione dei dati indispensabili per l'esercizio della funzione di controllo. Nel caso di specie, in fase istruttoria si è reso necessario richiedere agli uffici comunali una serie di informazioni che avrebbero dovuto essere rappresentate all'interno dei documenti che la legge affida alla cura del revisore contabile (a titolo esemplificativo, la nota di riconciliazione dei debiti e dei crediti con le società partecipate e la relazione del revisore al rendiconto dell'esercizio 2019).

Con riferimento alle lacune sopra menzionate, la Sezione rammenta che l'organo di revisione da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente. Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Tale funzione ausiliaria nei confronti della Corte dei conti deve essere svolta con la diligenza del mandatario (art. 240 TUEL), assicurando veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza nella gestione contabile del comune di Santo Stefano Lodigiano di taluni profili di criticità e illegittimità-irregolarità, con riguardo ai seguenti aspetti:

- 1) mancata costituzione e gestione della cassa vincolata nel quadriennio finanziario in esame;
- 2) difficoltà nella riscossione delle entrate da tassa sui rifiuti, con particolare riferimento alle entrate in conto residui;
- 3) mancato esercizio delle funzioni di polizia locale e mancato presidio delle entrate da sanzioni per violazioni del Codice della strada;

- 4) eliminazione di un residuo per canoni di occupazione demaniale ed eliminazione dei residui da crediti per sanzioni per violazioni del Codice della strada;
- 5) sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 6) mancata compilazione della nota di riconciliazione dei crediti e dei debiti con gli organismi partecipati negli esercizi in esame, e assenza di informazioni al riguardo all'interno delle relazioni del revisore ai consuntivi in esame, nonché mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con l'Azienda speciale consortile servizi intercomunali nell'esercizio 2023;
- 7) mancata trasmissione alla Sezione della relazione del revisore al rendiconto dell'esercizio 2019;

RICHIEDE

- a) al Comune, a partire dall'esercizio in corso di gestione, di adottare le misure idonee a rimuovere le criticità rilevate e, in particolare, di:
 - 1) curare la costituzione e la periodica e abituale gestione della cassa vincolata secondo i pertinenti principi contabili, attenendosi alle deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 31/SEZAUT/2015/INPR del 19 novembre 2015 e n. 17/SEZAUT/2023/QMIG del 25 novembre 2023, con riferimento ai vincoli cui sono soggetti i trasferimenti caratterizzati da destinazione specifica e pertanto vincolati sia sotto il profilo della competenza che della cassa;
 - 2) adottare con immediatezza e tempestività tutte le opportune misure, anche organizzative, per migliorare la capacità di riscossione delle entrate riferite al Titolo I e in particolare alla TARI;
 - 3) attivarsi senza indugio al fine di garantire il presidio della funzione fondamentale di polizia locale, valutando opzioni di gestione associata della stessa;
 - 4) assicurare, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2024, la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e tutti i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, garantendo che la stessa sia asseverata dai rispettivi organi di revisione, in conformità all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011;
 - 5) trasmettere alla Sezione regionale di controllo con tempestività le relazioni degli organi di revisione;

b) all'organo di revisione di guidare e verificare il corretto adempimento delle misure sopra indicate;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al sindaco, in qualità di presidente del consiglio comunale, affinché ne informi l'assemblea;

- che la deliberazione di presa d'atto del consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;

- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 luglio 2024.

L'estensore
(dott.ssa Iole Genua)

Il Presidente
(dott. Antonio Buccarelli)

11

Depositata in Segreteria il
9 luglio 2024
Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)